

N. 18.439 di rep.

N. 5.925 di racc.

Verbale di assemblea straordinaria di società quotata

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2011 (duemilaundici),
il giorno 25 (venticinque)
del mese di maggio,
alle ore 14,15 (quattordici e quindici),
in Milano, presso la Sala Assemblee Intesa Sanpaolo, in piazza Belgioioso n. 1.

Avanti a me **Piergaetano Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il Signor:

- **Pesenti ingegner Giampiero**, nato a Milano il 5 maggio 1931, domiciliato per la carica in Milano, via Borgonuovo n. 20, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, nell'interesse della società per azioni quotata denominata:

"ITALMOBILIARE Società per Azioni"

o, in forma abbreviata: **"ITALMOBILIARE S.p.A."**, con sede legale in Milano, via Borgonuovo n. 20, capitale sociale euro 100.166.937,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00796400158, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 349168 (di seguito, anche: la **"Società"**),

mi chiede di redigere in forma notarile, per la Parte straordinaria all'ordine del giorno, il verbale dell'Assemblea della predetta Società convocata in seconda convocazione per oggi ad ore 10,30 in questo luogo, giusta l'avviso di convocazione di cui *infra*, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno pure *infra* riprodotto, essendosi già provvedute alla trattazione della Parte ordinaria del medesimo, oggetto di separata verbalizzazione.

Aderisco alla fattami richiesta e do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Comparsente nella sua predetta veste di Presidente del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 13, primo comma, dello Statuto sociale, il quale, anzitutto, richiama, per quanto di pertinenza anche della Parte straordinaria, le comunicazioni rese in apertura dei lavori assembleari e qui di seguito riportate:

- le date di convocazione della presente Assemblea sono state comunicate, unitamente al «Calendario annuale degli eventi societari» del 2011, ai sensi della vigente regolamentazione, mediante diffusione di specifico comunicato stampa, in data 17 novembre 2010 che è stato altresì pubblicato, in pari data, sul sito *internet* della Società;

- sono stati pubblicati sul sito *internet* della Società, ai sensi della vigente normativa:

* i moduli per i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea ai fini del conferimento del voto per delega;

* le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con

l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui esso è suddiviso;

- ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale, l'avviso di convocazione dell'odierna Assemblea (recante tutte le indicazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari e in conformità alle stesse) è stato pubblicato, in data 13 aprile 2011, su "Il Sole 24 Ore" e su MF e, il giorno precedente, diffuso anche sotto forma di specifico comunicato stampa e altresì pubblicato sul sito internet della Società con il seguente

Ordine del Giorno:

Parte ordinaria

(Omissis)

Parte straordinaria

1) Proposta di modifica degli articoli 9 (Convocazione), 11 (Intervento e rappresentanza), 16 (Nomina del Consiglio di amministrazione), 19 (Poteri del Consiglio di amministrazione), 25 (Nomina del Collegio Sindacale) e 31 (Destinazione degli utili) dello Statuto Sociale;

2) Proposta di rinnovo dell'attribuzione agli amministratori della facoltà, ex art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., 8° comma, per un importo massimo di nominali euro 910.000 mediante emissione di n. 350.000 di azioni ordinarie e/o di risparmio da riservare, ai sensi della normativa vigente, a dipendenti della società e di sue controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento poteri.

Il Presidente, inoltre, ha informato e dato atto che:

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;

- la presente Assemblea si tiene in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima prevista per il 24 maggio 2011 come risulta da apposito verbale di diserzione trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;

- l'informazione circa il rinvio alla seconda convocazione è stata pubblicata il 20 maggio 2011 sui quotidiani prima menzionati e, il giorno precedente, diffusa anche sotto forma di specifico comunicato stampa e altresì pubblicata sul sito internet della Società;

- sono stati pertanto espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalla legge in relazione a tutti i punti posti all'ordine del giorno;

- oltre ad esso Presidente, sono presenti, del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri Signori: Italo Lucchini (Vice presidente), Carlo Pesenti (Direttore generale), Mauro Bini, Giorgio Bonomi, Luca Minoli, Giorgio Perolari, Livio Strazzerà ed i Sindaci effettivi Signori: Mario Cera, Leonardo Cossu, Luigi Guatri, assistendo pure il Segretario del Consiglio di Amministrazione Graziano Molinari;

- hanno giustificato la propria assenza i consiglieri: Pier

Giorgio Barlassina, Gabriele Gaiaferri di Genola, Jonella Ligresti e Francesco Saverio Vinci;

- è pure intervenuto il rappresentante comune degli azionisti di risparmio avv. Dario Trevisan;

- per facilitare le verbalizzazioni, gli interventi vengono registrati su nastro magnetico; gli aventi diritto che nel corso dell'Assemblea desiderassero prendere la parola sono invitati a recarsi alla postazione al lato del Presidente per consentire una chiara riproduzione dell'intervento e, conseguentemente, una corretta verbalizzazione dello stesso e a comunicare al Segretario il proprio nome e cognome;

- gli interventi che saranno compiuti dalla sala non potranno essere considerati ai fini della verbalizzazione;

- non sono pervenute domande prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 entro il termine evidenziato nell'avviso di convocazione dell'odierna Assemblea, termine individuato al fine di agevolare il corretto svolgimento dell'Assemblea e la sua preparazione;

- è stato consentito assistere all'odierna Assemblea ad esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati e rappresentanti della Società di Revisione a cui è stato conferito l'incarico di redigere il giudizio sul bilancio, con riserva di comunicare in seguito i nominativi, se l'Assemblea lo dovesse richiedere;

- per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono all'Assemblea alcuni dipendenti della Società;

- il capitale sociale è di euro 100.166.937,00, suddiviso in n. 22.182.583 azioni ordinarie e in n. 16.343.162 azioni di risparmio da nominali euro 2,60 ciascuna;

- alla data odierna la Società possiede n. 871.411 azioni proprie ordinarie, pari a circa il 3,928% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie e n. 28.500 azioni proprie di risparmio, pari a circa lo 0,174% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio;

- sulla base delle risultanze del libro soci integrate dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni a disposizione, i soggetti che partecipano in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto sono:

Socio	Azioni N.	%
EFIPARIND B.V. - Amsterdam indirettamente attraverso le controllate:	10.484.625	47,265
* EFIPARIND B.V. & C.IE	95.000	0,428
* CEMITAL S.p.A.	3.599.077	16,225
* FINANZIARIA AURELIANA S.p.A.	3.551.001	16,008
* PRIVITAL S.p.A. (tutte tramite Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A.)	3.239.547	14,604

- SERFIS S.p.A. - Milano	2.288.942	10,319
- MEDIOBANCA S.p.A. - Milano	2.106.888	9,498
- FIRST EAGLE INVESTMENT MANAGEMENT LLC (in qualità di gestore, tra l'altro, del Fondo First Eagle Global Fund che detiene il 3,999%)	1.214.812	5,476
- ITALMOBILIARE S.p.A. - Milano (azioni proprie - di cui l'1,46% intestato fiduciariamente a Compagnia Fiduciaria Nazionale)	871.411	3,928

- l'elenco nominativo dei legittimati aventi diritto che partecipano in proprio e per delega, con l'indicazione delle rispettive azioni, sarà allegato, quale parte integrante, al verbale della presente Assemblea;

- è stata effettuata dall'Ufficio assembleare, dal Presidente a tal fine autorizzato, la verifica della rispondenza delle deleghe alle disposizioni di legge;

- in particolare, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la Società ha designato Servizio Titoli S.p.A. (il "**Rappresentante Designato**") quale soggetto al quale gli aventi diritto potessero conferire una delega con istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno; nessuna delega è tuttavia pervenuta, nei termini prescritti, al Rappresentante Designato, come quest'ultimo ha espressamente dichiarato;

- per quanto consta alla Società, non esistono patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio dei diritti spettanti alle azioni ed il trasferimento delle stesse o alcuna delle fattispecie previste dall'art. 122 del D. Lgs. 58/98;

- in ottemperanza alle disposizioni della CONSOB che prescrivono la menzione nel verbale dei nominativi dei legittimati al voto che dovessero lasciare la sala prima di ogni votazione, i partecipanti che nel corso dei lavori desiderassero uscire sono pregati di segnalarlo all'Ufficio Assembleare comunicando il numero di azioni possedute in proprio e per delega.

Tutto quanto sopra richiamato, il Presidente:

- dichiara, inoltre, che sono state depositate, in data 21 aprile 2011, presso la Sede legale e la Borsa Italiana S.p.A., ai sensi di legge, e pubblicate altresì, sul sito internet della Società, tutte le relazioni sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno di Parte straordinaria dell'odierna Assemblea e che le stesse sono state regolarmente inviate in pari data alla Consob; (copie delle predette relazioni si allegano al presente verbale rispettivamente sotto "A" e sotto "B");

- comunica che sono attualmente presenti, in proprio e per delega, n. 126 aventi diritto, rappresentanti n. 17.805.319 azioni ordinarie, pari all'80,267113% del capitale sociale

rappresentato da azioni ordinarie;

- dichiara, pertanto, che l'Assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in seconda convocazione, ai sensi di legge e di Statuto e può quindi deliberare anche sugli argomenti posti all'Ordine del giorno di Parte straordinaria.

* * *

Passando alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno di Parte straordinaria, recante: "**Proposta di modifica degli articoli 9 (Convocazione), 11 (Intervento e rappresentanza), 16 (Nomina del Consiglio di amministrazione), 19 (Poteri del Consiglio di amministrazione), 25 (Nomina del Collegio Sindacale) e 31 (Destinazione degli utili) dello Statuto Sociale.**", il Presidente propone, anzitutto, per riservare maggiore spazio alla discussione, di omettere la lettura della relativa relazione riportata a pag. 340 e seguenti del fascicolo a stampa (come sopra allegata al presente verbale sotto "A") e di dare lettura, invece, della sola proposta di deliberazione riportata a pag. 351 del fascicolo medesimo.

L'Assemblea approva unanime.

Su invito del Presidente, io notaio do quindi lettura della proposta di deliberazione *infra* trascritta.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sul primo punto all'Ordine del Giorno di Parte straordinaria, rinnovando l'invito agli aventi diritto che desiderassero prendere la parola di recarsi alla postazione posta di fianco allo stesso lato e di comunicare il proprio nome e cognome.

Baboni chiede ed ottiene conferma che le modifiche all'ordine del giorno si collegano al d.lgs. 27 gennaio 2010 per osservare come tale norma, riprendendo una previsione della direttiva comunitaria di cui è attuazione, contempli un istituto di cui, peraltro, non si fa uso, vale a dire la maggiorazione del dividendo per chi possieda azioni da un certo numero di anni. Si stupisce che, essendo facoltativa, questa norma non sia stata recepita rinunziandosi così a premiare la fedeltà di tanti piccoli azionisti che hanno accompagnato la vita della società e che avrebbero potuto essere premiati.

Il Presidente replica rammentando come la normativa cui ha fatto riferimento l'azionista prevedesse modifiche obbligatorie e facoltative. Quelle obbligatorie sono già state introdotte ad opera, come consentito, del Consiglio. Quelle facoltative, la cui attuazione è stata considerata opportuna, vengono presentate all'odierna assemblea. La disciplina evocata da Baboni rientra tra le norme di attuazione facoltativa che, anche per la complessità dei suoi profili applicativi, è apparso preferibile non proporre di adottare.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

- dà atto che sono ora presenti in proprio e per delega n. 122 aventi diritto, rappresentanti n. 17.804.568 azioni ordinarie, pari pertanto all'80,263728% del capitale sociale rap-

presentato da azioni ordinarie;

- pone in votazione, per alzata di mano (alle ore 14,25), la proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione sul primo punto all'Ordine del Giorno di Parte straordinaria, da me notaio in precedenza letta e qui di seguito trascritta (con indicazione della data dell'odierna Assemblea e il solo testo proposto degli articoli di Statuto oggetto di modifica):

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Italmobiliare S.p.A. del 25 maggio 2011, esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

a) *di approvare la modifica degli articoli 9 (nove) (Convocazione), 11 (undici) (Intervento e rappresentanza), 16 (sedici) (Nomina del Consiglio di amministrazione), 19 (diciannove) (Poteri del Consiglio di amministrazione), 25 (venticinque) (Nomina del Collegio sindacale) e 31 (trentuno) (Destinazione degli utili) dello Statuto Sociale, secondo il testo riportato nella colonna di destra (**Testo proposto**) del testo di Statuto riportato nella relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione (pagg. 340 e seguenti), qui di seguito trascritto:*

"Articolo 9

Convocazione

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di amministrazione, almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per la trattazione degli argomenti di cui all'art. 2364 cod. civ. Ricorrendo le condizioni previste dalla legge, tale termine è elevato fino ad un massimo di 180 giorni.

L'Assemblea è inoltre convocata, sia in via ordinaria, sia in via straordinaria, ogniqualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è pubblicato sul sito *internet* della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare vigente nonché, ove prescritto in via inderogabile o, comunque, ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole - 24 Ore" e "Milano Finanza", entro i termini previsti dalla normativa vigente.

L'avviso deve indicare il luogo, anche diverso da quello ove ha sede la società, purché in Italia, il giorno, l'ora della riunione, l'elenco delle materie da trattare e deve contenere le ulteriori informazioni previste dalla disciplina anche regolamentare vigente.

Esso deve indicare, altresì, il giorno per la seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

Eventuali ulteriori riunioni assembleari sono consentite purché convocate entro 30 giorni dalla data prevista per la riunione di seconda convocazione.

Se il giorno per le ulteriori riunioni assembleari non è indicato nell'avviso di convocazione, si applicano le disposizioni di cui al 3° e 4° comma del presente articolo.

Il Consiglio di amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che sia l'assemblea ordinaria sia quella straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione."

"Articolo 11

Intervento e rappresentanza

Hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto attestato dalla comunicazione prevista dalla normativa vigente pervenuta alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, ovvero il diverso termine stabilito dalle applicabili disposizioni regolamentari vigenti. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Per la rappresentanza in Assemblea valgono le norme di legge.

La notifica della delega potrà essere effettuata mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

La Società può designare, dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea un soggetto al quale gli aventi diritto possono conferire una delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, con le modalità previste dalla normativa applicabile."

"Articolo 16

Nomina del Consiglio di Amministrazione

La nomina del Consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste volte ad assicurare alla minoranza il numero minimo di amministratori previsto dalla legge.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, soli o unitamente ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari, il giorno in cui queste sono depositate presso la Società, di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto, non inferiore a quella determinata ai sensi della disciplina vigente.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di amministrazione sono indicati le modalità, il termine e la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati alla carica.

Ciascun azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né votare liste diverse.

I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Le liste presentate in violazione di tali divieti non sono accettate.

In ciascuna lista i nomi dei candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima o unica convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione; di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, devono depositarsi presso la sede sociale:

a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e il possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla legge;

- b) un sintetico curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- c) le dichiarazioni di ciascun candidato circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge;
- d) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste;
- e) la dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalla disciplina vigente.

La certificazione o attestazione comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazione della lista può essere prodotta anche successivamente al deposito della stessa purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

La lista presentata senza l'osservanza delle norme di cui sopra è considerata come non presentata.

In caso di presentazione di più liste:

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti risultano eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli Amministratori da eleggere tranne il numero minimo riservato per legge alla lista di minoranza;
- dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci di riferimento, risulta eletto il numero minimo di amministratori riservato per legge alla minoranza;
- qualora più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i legittimati al voto presenti in Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottiene la maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia votato per una lista di minoranza, il collegamento assume rilievo ai fini dell'esclusione dell'amministratore di minoranza eletto, soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore stesso.

In caso di presentazione di un'unica lista risultano eletti, con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, tutti i candidati inseriti in quella lista.

In mancanza di liste, e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto di lista, il numero dei candidati eletti sia inferiore al numero minimo previsto dallo Statuto per la sua composizione, il Consiglio di amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con la maggioranza di legge purché sia comunque assicurata la presenza di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza almeno nel numero minimo richiesto dalla normativa vigente.

L'amministratore eletto cui, nel corso del mandato vengano meno i requisiti di onorabilità richiesti dalla legge o dallo Statuto, decade dalla carica.

Al venir meno dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge, l'amministratore interessato deve darne immediata comunicazione al Consiglio di amministrazione.

Tale circostanza comporta la decadenza dalla carica dell'amministratore, fuorché

nel caso in cui tali requisiti permangano in capo ad almeno il numero minimo di amministratori previsto dalla vigente normativa."

"Articolo 19

Poteri del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri occorrenti per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società essendo di sua competenza tutto ciò che dalla legge e dallo statuto sociale non è espressamente riservato all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni a un Comitato esecutivo, composto di alcuni suoi membri, determinandone il numero e le attribuzioni.

Il Consiglio di amministrazione può anche delegare proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi membri, con la qualifica di Consigliere delegato, determinando i limiti della delega.

Il Consiglio di amministrazione, ovvero, il Comitato Esecutivo, se nominato, possono nominare, altresì, anche all'infuori del Consiglio di Amministrazione, un Direttore Generale, determinando la durata dell'incarico e le relative attribuzioni, facoltà e retribuzioni. Le cariche di Consigliere Delegato e di Direttore Generale sono cumulabili.

Il Consiglio di amministrazione può anche rilasciare mandati speciali, come pure delegare l'uso della firma sociale ma sempre per determinati atti o categorie di atti, determinando i poteri e fissando le attribuzioni e i compensi.

Oltre alle facoltà attribuitegli dalla legge e dal presente statuto in tema di emissione di azioni e di obbligazioni, sono attribuite alla competenza del Consiglio di amministrazione, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ. -oltre che dell'Assemblea straordinaria, competente per legge - anche le deliberazioni concernenti le seguenti materie:

- incorporazione di società interamente possedute o possedute al novanta per cento;
- trasferimento della sede sociale, purché nel territorio nazionale;
- istituzione o soppressione di sedi secondarie, sia in Italia che all'estero;
- riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative obbligatorie.

Ai sensi della Procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società e messa a disposizione sul sito internet della stessa, il Consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'Assemblea, può compiere operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, nonostante il parere negativo del Comitato per le operazioni con parti correlate, a condizione che, ferme restando le maggioranze di legge, i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale e che la maggioranza dei soci non correlati votanti non esprima voto contrario.

Nei casi di urgenza, il Consiglio di amministrazione, ovvero l'organo competente, può compiere, direttamente o per il tramite di società controllate, operazioni con parti correlate, che non siano di competenza dell'Assemblea e non debbano essere da questa autorizzate, applicando le regole semplificate previste dalla Procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società."

"Articolo 25

Nomina del Collegio Sindacale

La nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste volte ad assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, soli o unitamente ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari, il giorno in cui queste sono depositate presso la Società, di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto non inferiore a quella determinata ai sensi della disciplina vigente per la nomina del Consiglio di amministrazione.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale sono indicati le modalità, il termine e la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati alla carica.

Ciascun Azionista non può presentare, o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né votare liste diverse.

I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Le liste presentate in violazione di tali divieti non sono accettate.

Ciascuna lista è composta da due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

In ciascuna sezione devono essere elencati, mediante un numero progressivo, i nomi di non più di tre candidati alla carica di Sindaco effettivo e non più di tre candidati alla carica di Sindaco supplente.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima o unica convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio sindacale; di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, sono depositate:

a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica;

b) un sintetico *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;

c) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste;

d) la dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalla disciplina vigente.

La certificazione o attestazione comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazione della lista può essere prodotta anche successivamente al deposito della stessa purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

La lista presentata senza l'osservanza delle norme di cui sopra è considerata come non presentata.

Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine di 25 giorni antecedenti quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio sindacale, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino tra loro collegati ai sensi della disciplina vigente, nei termini indicati dalla disciplina vigente, potranno essere presentate ulteriori liste e la soglia di partecipazione indicata nell'avviso di

convocazione sarà ridotta della metà.

In caso di presentazione di più liste:

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti risultano eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti;
- dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte dei soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, ai soci di riferimento, risultano eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il terzo Sindaco effettivo ed il terzo Sindaco supplente;
- qualora più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i legittimati al voto presenti in Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottiene la maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia votato per una lista di minoranza il collegamento assume rilievo, ai fini dell'esclusione del Sindaco di minoranza eletto, soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

In caso di presentazione di un'unica lista, risultano eletti, con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, tutti i candidati inseriti in quella lista.

Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea procede alla nomina del Collegio sindacale con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

La Presidenza del Collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista presentata e votata dalla minoranza ovvero al capolista dell'unica lista presentata ovvero alla persona nominata come tale dall'Assemblea nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista.

Il Sindaco eletto cui, nel corso del mandato, vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, decade dalla carica."

"Articolo 31

Destinazione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% al fondo di riserva legale fino al limite stabilito dalla legge;
- b) alle azioni di risparmio un dividendo privilegiato fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione, essendo precisato che, se in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 5% del valore nominale, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;
- c) il residuo utile sarà destinato a tutti gli Azionisti con delibera dell'Assemblea in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 3% del valore nominale dell'azione, salvo che l'Assemblea stessa deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o a disposizione del Consiglio di amministrazione per altra destinazione.";

b) di conferire al Presidente-Consigliere delegato, al Vice Presidente e al Consigliere-Direttore generale in carica, anche disgiuntamente fra loro, ogni più ampio potere per apportare alle deliberazioni assunte tutte le modificazioni, rettifiche, integrazioni ed aggiunte, purché di carattere formale, che si rendessero necessarie o che fossero eventualmente richieste dalle

competenti Autorità".

L'Assemblea approva a maggioranza.

Contrarie n. 4.299 azioni (Tonelli per California State Teachers Ret. System).

Astenute n. 26.886 azioni (Baboni: 1.000; Tonelli per The Manufacturers Life Ins Company: 22.632 e per Healthcare Employees Pension Tr: 3.254).

Favorevoli le rimanenti azioni (99,82% del capitale intervenuto).

Il Presidente proclama il risultato.

* * *

Si passa, quindi, alla trattazione del secondo ed ultimo punto all'Ordine del Giorno di Parte straordinaria, recante:

"Proposta di rinnovo dell'attribuzione agli amministratori della facoltà, ex art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., 8° comma, per un importo massimo di nominali euro 910.000 mediante emissione di n. 350.000 di azioni ordinarie e/o di risparmio da riservare, ai sensi della normativa vigente, a dipendenti della società e di sue controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento poteri."

Per riservare maggiore spazio alla discussione, il Presidente propone nuovamente di omettere la lettura della relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione riportata alla pagina 352 del fascicolo a stampa (come sopra allegata al presente verbale sotto "B") e di dare lettura, invece, della sola proposta di deliberazione riportata alle pagg. 352-353 e del nuovo testo dell'art. 5 dello Statuto Sociale riportato a pag. 353 e seguente del fascicolo medesimo.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Su invito del Presidente, io notaio do lettura della proposta di deliberazione *infra* trascritta.

Ancora su invito del Presidente, il Presidente del Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2438 del cod. civ., a nome dell'intero Collegio, attesta che il capitale sociale di *Italmobiliare S.p.A.*, pari ad euro 100.166.937, è interamente sottoscritto e versato.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul secondo punto all'Ordine del Giorno di Parte straordinaria, rinnovando l'invito agli aventi diritto che desiderassero prendere la parola di recarsi alla postazione posta di fianco allo stesso a lato e di comunicare il proprio nome e cognome.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che sono ora presenti in proprio e per delega n. 121 aventi diritto, rappresentanti n. 17.804.562 azioni ordinarie, pari pertanto all'80,263701% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie;
- pone in votazione, per alzata di mano (alle ore 14,30), la proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'Ordine del Giorno di Parte

straordinaria, da me notaio in precedenza letta e qui di seguito trascritta (con indicazione della data dell'odierna Assemblea):

“L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di Italmobiliare S.p.A. del 25 maggio 2011,

- *preso atto della proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione;*
- *considerato che tale proposta riveste interesse per la Società;*
- *visto ed approvato il progetto di Piano di stock option per Dirigenti avente le caratteristiche descritte nella relativa relazione;*
- *preso atto dell’attestazione del Collegio Sindacale che l’attuale capitale sociale di euro 100.166.937 è interamente sottoscritto e versato;*

delibera

1) *di attribuire al Consiglio di Amministrazione:*

- *la facoltà ai sensi dell’art. 2443 cod. civ. di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, entro cinque anni dalla presente deliberazione, per un importo massimo di 910.000,00 (novecentodiecimila/00) euro, mediante emissione di massime n. 350.000 (trecentocinquantamila) azioni ordinarie e/o di risparmio Italmobiliare, da nominali euro 2,60 (due/60) ciascuna, da riservare, ai sensi dell’art. 2441 cod. civ., 8° comma, a dipendenti di Italmobiliare S.p.A. e di sue controllate sia in Italia che all’estero e nel rispetto delle norme vigenti nei Paesi di appartenenza dei beneficiari;*

- *la facoltà, conseguentemente, di stabilire il godimento delle azioni, di determinarne i tempi, i modi, le caratteristiche e le condizioni dell’offerta ai dipendenti e di fissare il prezzo di emissione delle azioni, il tutto in conformità a quanto previsto nel “Piano di stock option per dirigenti”, compreso l’eventuale sovrapprezzo;*

2) *di sostituire l’art. 5 (cinque) dello Statuto Sociale (Capitale sociale), penultimo comma, con il seguente:*

“Con deliberazione del 25 maggio 2011, l’Assemblea straordinaria ha attribuito al Consiglio di Amministrazione,

- *la facoltà ai sensi dell’art. 2443 cod. civ. di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, entro cinque anni dalla predetta deliberazione, per un importo massimo di 910.000 euro mediante emissione di massime n. 350.000 azioni ordinarie e/o di risparmio Italmobiliare, da nominali euro 2,60 ciascuna, da riservare, ai sensi dell’art. 2441 cod. civ., 8° comma, a dipendenti di Italmobiliare S.p.A. e di sue controllate sia in Italia che all’estero e nel rispetto delle norme vigenti nei Paesi di appartenenza dei beneficiari;*

- *la facoltà, conseguentemente, di stabilire il godimento delle azioni, di determinarne i tempi, i modi, le caratteristiche e le condizioni dell’offerta ai dipendenti e di fissare il prezzo di emissione delle azioni, il tutto in conformità a quanto previsto nel “Piano di stock option per dirigenti”, compreso l’eventuale sovrapprezzo.”;*

3) *di delegare al Presidente-Consigliere delegato, al Vice presidente ed al Consigliere-Direttore generale, pro-tempore in carica, anche disgiuntamente fra loro, la facoltà di effettuare, a tutti gli effetti di legge, l’adeguamento delle espressioni numeriche dell’art. 5 dello statuto, concernenti il capitale sociale;*

4) *di conferire al Presidente-Consigliere delegato, al Vice presidente ed al Consigliere-Direttore generale, pro-tempore in carica, anche disgiunta-*

mente fra loro, ogni più ampio potere per apportare alla deliberazione assunta tutte le modificazioni, rettifiche, integrazioni che si rendessero necessarie o che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità."

L'Assemblea approva a maggioranza.

Contrarie n. 6.290 azioni (Tonelli per Sei Acadlan Europe EX UK: 1.448, Sei Global Master Fund Pan: 1.558 e Healthcare Employees Pension Tr: 3.254).

Astenute n. 23.632 azioni (Tonelli per The Manufacturers Life Ins Company: 22.632 e Baboni: 1.000).

Favorevoli le rimanenti azioni (99,83% del capitale intervenuto).

Il Presidente proclama il risultato.

* * *

Essendosi così esaurita la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 14,32 (quattordici e trentadue).

Consegna a me notaio:

- l'elenco degli intervenuti, che al presente verbale allego sotto "C";
- lo Statuto Sociale che tiene conto delle modifiche come sopra deliberate, che al presente verbale allego sotto "D".

Del presente ho dato lettura al comparente che lo approva e con me sottoscrive omessa per sua espressa dispensa la lettura degli allegati.

Consta di otto fogli scritti con mezzi meccanici da persona fida e completati di pugno mio per pagine ventotto e sin qui della ventinovesima.

F.to Giampiero Pesenti

F.to Piergaetano Marchetti notaio

ITALMOBILIARE

Proposta di modifica degli articoli 9 (Convocazione), 11 (Intervento e rappresentanza), 16 (Nomina del Consiglio di amministrazione), 19 (Poteri del Consiglio di amministrazione), 25 (Nomina del Collegio sindacale) e 31 (Destinazione degli utili) dello Statuto Sociale

Signori Azionisti,

siete chiamati a discutere e deliberare sulla proposta di modifica degli artt. 9, 11, 16, 19, 25 e 31 dello statuto di Italmobiliare S.p.A. (lo "Statuto"), principalmente al fine di recepire talune disposizioni introdotte dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, con cui è stata data attuazione in Italia alla direttiva 2007/36/CE dell'11 luglio 2007 in materia di diritti degli azionisti (il "D. Lgs. 27/2010").

Il D. Lgs. 27/2010 ha modificato sensibilmente le modalità di partecipazione alle assemblee degli azionisti, dettando nuove regole – sia a livello di codice civile che a livello di D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") – concernenti, tra l'altro, le modalità di convocazione e la rappresentanza in assemblea.

Tenuto conto che lo Statuto è già stato modificato, in data 13 ottobre 2010, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione per garantire l'adeguamento delle clausole in esso contenute alle norme imperative di riferimento introdotte dal D. Lgs. 27/2010, in virtù della facoltà prevista dall'art. 19 dello Statuto e dell'art. 2365, comma 2, del codice civile, le proposte di seguito formulate riguardano le sole modifiche che la Società ha la facoltà di apportare al proprio Statuto, al fine di agevolare la partecipazione alle assemblee della Società nonché l'esercizio dei diritti degli azionisti.

Le proposte di cui alla presente relazione sono inoltre volte ad introdurre nello Statuto le modifiche necessarie ad attribuire piena efficacia alle disposizioni contenute negli artt. 6.8 e 11.2, lett. (e), della Procedura per le operazioni con parti correlate approvata dalla Società, in data 12 novembre 2010, ai sensi del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato (il "Regolamento Parti Correlate").

Si propone, infine, di modificare l'art. 31 dello Statuto relativo alla destinazione degli utili considerata l'imminente implementazione della disciplina regolamentare in tema di remunerazione ed in ottemperanza all'art. 2389, comma 1 del codice civile, attribuendo agli azionisti la determinazione dei compensi del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Ciò posto, si illustrano di seguito le proposte di modifica agli artt. 9, 11, 16, 19, 25 e 31 dello Statuto.

Articolo 9 (Convocazione)

Il D. Lgs. 27/2010 ha modificato l'art. 2369, comma 1, del codice civile, al fine di introdurre la possibilità che lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio preveda che l'assemblea si svolga in un'unica convocazione, alla quale si applichino, per le assemblee ordinarie, le maggioranze fissate per la seconda convocazione e, per le assemblee straordinarie, le maggioranze fissate per le convocazioni successive alla seconda.

Al fine di semplificare il procedimento di convocazione dell'assemblea, si propone di introdurre un ulteriore comma all'art. 9 dello Statuto (8° comma) che attribuisca al Consiglio di Amministrazione la facoltà di stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e previa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'assemblea si tenga in un'unica convocazione.

Ciò comporta che il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della sua discrezionalità, valuti di volta in volta se fare ricorso al meccanismo delle convocazioni successive o a quello dell'unica convocazione.

Testo vigente	Testo proposto
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per la	L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per la

Handwritten signatures and a circular stamp of the company are visible on the right side of the page.

Testo vigente	Testo proposto
<p>trattazione degli argomenti di cui all'art. 2364 cod. civ. Ricorrendo le condizioni previste dalla legge, tale termine è elevato fino ad un massimo di 180 giorni.</p> <p>L'Assemblea è inoltre convocata, sia in via ordinaria, sia in via straordinaria, ogniqualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.</p> <p>L'avviso di convocazione dell'Assemblea è pubblicato sul sito <i>internet</i> della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare vigente nonché, ove prescritto in via inderogabile o, comunque, ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole - 24 Ore" e "Milano Finanza", entro i termini previsti dalla normativa vigente.</p> <p>L'avviso deve indicare il luogo, anche diverso da quello ove ha sede la società, purché in Italia, il giorno, l'ora della riunione, l'elenco delle materie da trattare e deve contenere le ulteriori informazioni previste dalla disciplina anche regolamentare vigente.</p> <p>Esso deve indicare, altresì, il giorno per la seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita.</p> <p>Eventuali ulteriori riunioni assembleari sono consentite purché convocate entro 30 giorni dalla data prevista per la riunione di seconda convocazione.</p> <p>Se il giorno per le ulteriori riunioni assembleari non è indicato nell'avviso di convocazione, si applicano le disposizioni di cui al 3° e 4° comma del presente articolo.</p>	<p>trattazione degli argomenti di cui all'art. 2364 cod. civ. Ricorrendo le condizioni previste dalla legge, tale termine è elevato fino ad un massimo di 180 giorni.</p> <p>L'Assemblea è inoltre convocata, sia in via ordinaria, sia in via straordinaria, ogniqualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.</p> <p>L'avviso di convocazione dell'Assemblea è pubblicato sul sito <i>internet</i> della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare vigente nonché, ove prescritto in via inderogabile o, comunque, ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole - 24 Ore" e "Milano Finanza", entro i termini previsti dalla normativa vigente.</p> <p>L'avviso deve indicare il luogo, anche diverso da quello ove ha sede la società, purché in Italia, il giorno, l'ora della riunione, l'elenco delle materie da trattare e deve contenere le ulteriori informazioni previste dalla disciplina anche regolamentare vigente.</p> <p>Esso deve indicare, altresì, il giorno per la seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita.</p> <p>Eventuali ulteriori riunioni assembleari sono consentite purché convocate entro 30 giorni dalla data prevista per la riunione di seconda convocazione.</p> <p>Se il giorno per le ulteriori riunioni assembleari non è indicato nell'avviso di convocazione, si applicano le disposizioni di cui al 3° e 4° comma del presente articolo.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che sia l'assemblea ordinaria sia quella straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione.</p>


Articolo 11 (Intervento e rappresentanza)

Il D. Lgs. 27/2010 ha introdotto un nuovo art. 135-*undecies* nel TUF, ai sensi del quale, salvo che lo statuto disponga diversamente, gli emittenti quotati devono designare, per ciascuna assemblea, un soggetto al quale gli aventi diritto possono conferire una delega.

Al fine di agevolare la partecipazione degli aventi diritto alle assemblee della Società, si propone di introdurre un nuovo ultimo comma all'art. 11 dello Statuto, che preveda la facoltà della Società di designare per ciascuna assemblea un rappresentante al quale gli aventi diritto, senza spese a proprio carico, possano conferire una delega con istruzioni di voto. Tale delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Inoltre, alla luce della proposta di introdurre nell'art. 9 dello Statuto la possibilità di ricorrere all'unica convocazione, si propone di aggiungere, al primo comma dell'art. 11, nella parte in cui disciplina la legittimazione all'intervento in assemblea e il *dies a quo* della cd. *record date*, il riferimento alla data dell'unica convocazione.

Testo vigente	Testo proposto
<p>Hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto attestato dalla comunicazione prevista dalla normativa vigente pervenuta alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ovvero il diverso termine stabilito dalle applicabili disposizioni regolamentari vigenti. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.</p> <p>Per la rappresentanza in Assemblea valgono le norme di legge.</p> <p>La notifica della delega potrà essere effettuata mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.</p>	<p>Hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto attestato dalla comunicazione prevista dalla normativa vigente pervenuta alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, ovvero il diverso termine stabilito dalle applicabili disposizioni regolamentari vigenti. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.</p> <p>Per la rappresentanza in Assemblea valgono le norme di legge.</p> <p>La notifica della delega potrà essere effettuata mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.</p> <p>La Società può designare, dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea un soggetto al quale gli aventi diritto possono conferire una delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, con le modalità previste dalla normativa applicabile.</p>



Handwritten signature and notes on the right margin.

Articolo 16 (Nomina del Consiglio di Amministrazione)

Alla luce della proposta di introdurre nell'art. 9 dello Statuto la possibilità di ricorrere all'unica convocazione, si propone di aggiungere, al 9° comma dell'art. 16, nella parte in cui disciplina il *dies a quo* del termine per la presentazione delle liste per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, il riferimento alla data dell'unica convocazione.

Testo vigente	Testo proposto
<p>La nomina del Consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste volte ad assicurare alla minoranza il numero minimo di amministratori previsto dalla legge.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, soli o unitamente ad altri soci, documentino di</p>	<p>La nomina del Consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste volte ad assicurare alla minoranza il numero minimo di amministratori previsto dalla legge.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, soli o unitamente ad altri soci, documentino di</p>

Testo vigente

essere complessivamente titolari, il giorno in cui queste sono depositate presso la Società, di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto, non inferiore a quella determinata ai sensi della disciplina vigente.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di amministrazione sono indicati le modalità, il termine e la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati alla carica.

Ciascun azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né votare liste diverse.

I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Le liste presentate in violazione di tali divieti non sono accettate.

In ciascuna lista i nomi dei candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione; di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, devono depositarsi presso la sede sociale:

- a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e il possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla legge;
- b) un sintetico curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;

Testo proposto

essere complessivamente titolari, il giorno in cui queste sono depositate presso la Società, di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto, non inferiore a quella determinata ai sensi della disciplina vigente.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di amministrazione sono indicati le modalità, il termine e la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati alla carica.

Ciascun azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né votare liste diverse.

I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Le liste presentate in violazione di tali divieti non sono accettate.

In ciascuna lista i nomi dei candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima **o unica** convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione; di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare vigente.


Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, devono depositarsi presso la sede sociale:

- a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e il possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla legge;
- b) un sintetico curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;

Testo vigente	Testo proposto
<p>c) le dichiarazioni di ciascun candidato circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge;</p>	<p>c) le dichiarazioni di ciascun candidato circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge;</p>
<p>d) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste;</p>	<p>d) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste;</p>
<p>e) la dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalla disciplina vigente.</p>	<p>e) la dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalla disciplina vigente.</p>
<p>La certificazione o attestazione comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazione della lista può essere prodotta anche successivamente al deposito della stessa purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p>	<p>La certificazione o attestazione comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazione della lista può essere prodotta anche successivamente al deposito della stessa purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p>
<p>La lista presentata senza l'osservanza delle norme di cui sopra è considerata come non presentata.</p>	<p>La lista presentata senza l'osservanza delle norme di cui sopra è considerata come non presentata.</p>
<p>In caso di presentazione di più liste:</p>	<p>In caso di presentazione di più liste:</p>
<ul style="list-style-type: none"> - dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti risultano eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli Amministratori da eleggere tranne il numero minimo riservato per legge alla lista di minoranza; 	<ul style="list-style-type: none"> - dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti risultano eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli Amministratori da eleggere tranne il numero minimo riservato per legge alla lista di minoranza;
<ul style="list-style-type: none"> - dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci di riferimento, risulta eletto il numero minimo di amministratori riservato per legge alla minoranza; 	<ul style="list-style-type: none"> - dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci di riferimento, risulta eletto il numero minimo di amministratori riservato per legge alla minoranza;
<ul style="list-style-type: none"> - qualora più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i legittimati al voto presenti in Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottiene la maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea. 	<ul style="list-style-type: none"> - qualora più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i legittimati al voto presenti in Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottiene la maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea.
<p>Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.</p>	<p>Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.</p>
<p>Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia votato per una lista di minoranza, il collegamento assume rilievo ai fini dell'esclusione</p>	<p>Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia votato per una lista di minoranza, il collegamento assume rilievo ai fini dell'esclusione</p>

Handwritten signature

Handwritten signature



Testo vigente	Testo proposto
<p>dell'amministratore di minoranza eletto, soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore stesso.</p> <p>In caso di presentazione di un'unica lista risultano eletti, con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, tutti i candidati inseriti in quella lista.</p> <p>In mancanza di liste, e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto di lista, il numero dei candidati eletti sia inferiore al numero minimo previsto dallo Statuto per la sua composizione, il Consiglio di amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con la maggioranza di legge purché sia comunque assicurata la presenza di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza almeno nel numero minimo richiesto dalla normativa vigente.</p> <p>L'amministratore eletto cui, nel corso del mandato vengano meno i requisiti di onorabilità richiesti dalla legge o dallo Statuto, decade dalla carica.</p> <p>Al venir meno dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge, l'amministratore interessato deve darne immediata comunicazione al Consiglio di amministrazione.</p> <p>Tale circostanza comporta la decadenza dalla carica dell'amministratore, fuorché nel caso in cui tali requisiti permangano in capo ad almeno il numero minimo di amministratori previsto dalla vigente normativa.</p>	<p>dell'amministratore di minoranza eletto, soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore stesso.</p> <p>In caso di presentazione di un'unica lista risultano eletti, con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, tutti i candidati inseriti in quella lista.</p> <p>In mancanza di liste, e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto di lista, il numero dei candidati eletti sia inferiore al numero minimo previsto dallo Statuto per la sua composizione, il Consiglio di amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con la maggioranza di legge purché sia comunque assicurata la presenza di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza almeno nel numero minimo richiesto dalla normativa vigente.</p> <p>L'amministratore eletto cui, nel corso del mandato vengano meno i requisiti di onorabilità richiesti dalla legge o dallo Statuto, decade dalla carica.</p> <p>Al venir meno dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge, l'amministratore interessato deve darne immediata comunicazione al Consiglio di amministrazione.</p> <p>Tale circostanza comporta la decadenza dalla carica dell'amministratore, fuorché nel caso in cui tali requisiti permangano in capo ad almeno il numero minimo di amministratori previsto dalla vigente normativa.</p>

Articolo 19 (Poteri del Consiglio di amministrazione)


Ai sensi del combinato disposto dall'art. 8, comma 2, del Regolamento Parti Correlate e dall'art. 6.8 della Procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società e messa a disposizione sul sito *internet* della stessa, il Consiglio di Amministrazione può approvare operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, nonostante il parere negativo del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea, a condizione che la maggioranza dei soci non correlati votanti non esprima voto contrario all'operazione e che i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto (cd. *whitewash*).

Il meccanismo del cd. *whitewash* è stato inserito nella Procedura per le operazioni con parti correlate in quanto la Società ha ritenuto opportuno rimettere al Consiglio di amministrazione la decisione di sottoporre o meno all'approvazione dei soci non correlati una determinata operazione. Tuttavia, in conformità all'art. 8, comma 2, del Regolamento Parti Correlate, tale meccanismo potrà trovare applicazione solo ove espressamente consentito dallo Statuto.

Ciò posto, al fine di dare efficacia alla clausola del *whitewash*, si propone di inserire un nuovo settimo comma all'art. 19 che attribuisca all'assemblea la competenza ad autorizzare il compimento delle suddette operazioni ex art. 2364, comma 1, n. 5), del codice civile, con le maggioranze previste dall'art. 6.8 della Procedura per le

operazioni con parti correlate adottata dalla Società.

Inoltre, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Regolamento Parti Correlate, "le procedure possono prevedere che, nei casi in cui l'operazione non sia di competenza assembleare e non debba essere da questa autorizzata, in caso di urgenza le operazioni con parti correlate siano concluse in deroga a quanto previsto dagli artt. 7 e 8 del Regolamento Parti Correlate, a condizione che siano osservate le disposizioni di cui all'art. 13 del suddetto Regolamento". Tenuto conto che tale deroga, prevista dall'art. 11.2, lettera e), della Procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società, potrà trovare applicazione solo ove espressamente consentito dallo Statuto, si propone di inserire nell'art. 19 un'apposita clausola, all'ultimo comma, che preveda la possibilità, per la Società, di avvalersi del procedimento di urgenza. La clausola proposta riguarda anche le operazioni compiute per il tramite delle società controllate, dal momento che (i) l'art. 11.3 della Procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società prevede che anche tali operazioni possano beneficiare della procedura semplificata e (ii) il paragrafo 20.2 della comunicazione interpretativa della Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 precisa che in tali casi le società quotate dovranno inserire nel proprio statuto una specifica previsione.



Testo vigente	Testo proposto
<p>Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri occorrenti per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società essendo di sua competenza tutto ciò che dalla legge e dallo statuto sociale non è espressamente riservato all'Assemblea dei soci.</p>	<p>Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri occorrenti per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società essendo di sua competenza tutto ciò che dalla legge e dallo statuto sociale non è espressamente riservato all'Assemblea dei soci.</p>
<p>Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni a un Comitato esecutivo, composto di alcuni suoi membri, determinandone il numero e le attribuzioni.</p>	<p>Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni a un Comitato esecutivo, composto di alcuni suoi membri, determinandone il numero e le attribuzioni.</p>
<p>Il Consiglio di amministrazione può anche delegare proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi membri, con la qualifica di Consigliere delegato, determinando i limiti della delega.</p>	<p>Il Consiglio di amministrazione può anche delegare proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi membri, con la qualifica di Consigliere delegato, determinando i limiti della delega.</p>
<p>Il Consiglio di amministrazione, ovvero, il Comitato Esecutivo, se nominato, possono nominare, altresì, anche all'infuori del Consiglio di Amministrazione, un Direttore Generale, determinando la durata dell'incarico e le relative attribuzioni, facoltà e retribuzioni. Le cariche di Consigliere Delegato e di Direttore Generale sono cumulabili.</p>	<p>Il Consiglio di amministrazione, ovvero, il Comitato Esecutivo, se nominato, possono nominare, altresì, anche all'infuori del Consiglio di Amministrazione, un Direttore Generale, determinando la durata dell'incarico e le relative attribuzioni, facoltà e retribuzioni. Le cariche di Consigliere Delegato e di Direttore Generale sono cumulabili.</p>
<p>Il Consiglio di amministrazione può anche rilasciare mandati speciali, come pure delegare l'uso della firma sociale ma sempre per determinati atti o categorie di atti, determinando i poteri e fissando le attribuzioni e i compensi.</p>	<p>Il Consiglio di amministrazione può anche rilasciare mandati speciali, come pure delegare l'uso della firma sociale ma sempre per determinati atti o categorie di atti, determinando i poteri e fissando le attribuzioni e i compensi.</p>
<p>Oltre alle facoltà attribuitegli dalla legge e dal presente statuto in tema di emissione di azioni e di obbligazioni, sono attribuite alla competenza del Consiglio di amministrazione, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ. - oltre che dell'Assemblea straordinaria, competente</p>	<p>Oltre alle facoltà attribuitegli dalla legge e dal presente statuto in tema di emissione di azioni e di obbligazioni, sono attribuite alla competenza del Consiglio di amministrazione, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ. - oltre che dell'Assemblea straordinaria, competente</p>

Handwritten signature

Testo vigente	Testo proposto
<p>per legge - anche le deliberazioni concernenti le seguenti materie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incorporazione di società interamente possedute o possedute al novanta per cento; - trasferimento della sede sociale, purché nel territorio nazionale; - istituzione o soppressione di sedi secondarie, sia in Italia che all'estero; - riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; - adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative obbligatorie. 	<p>per legge - anche le deliberazioni concernenti le seguenti materie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incorporazione di società interamente possedute o possedute al novanta per cento; - trasferimento della sede sociale, purché nel territorio nazionale; - istituzione o soppressione di sedi secondarie, sia in Italia che all'estero; - riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; - adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative obbligatorie. <p>Ai sensi della Procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società e messa a disposizione sul sito internet della stessa, il Consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'Assemblea, può compiere operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, nonostante il parere negativo del Comitato per le operazioni con parti correlate, a condizione che, ferme restando le maggioranze di legge, i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale e che la maggioranza dei soci non correlati votanti non esprima voto contrario.</p> <p>Nei casi di urgenza, il Consiglio di amministrazione, ovvero l'organo competente, può compiere, direttamente o per il tramite di società controllate, operazioni con parti correlate, che non siano di competenza dell'Assemblea e non debbano essere da questa autorizzate, applicando le regole semplificate previste dalla Procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società.</p>

Articolo 25 (Nomina del Collegio Sindacale)

Alla luce della proposta di introdurre nell'art. 9 dello Statuto la possibilità di ricorrere all'unica convocazione, si propone di aggiungere nell'art. 25, nella parte in cui disciplina il *dies a quo* del termine per la presentazione delle liste per la nomina dei membri del Collegio Sindacale, quindi sia al decimo che al quattordicesimo comma, il riferimento alla data dell'unica convocazione.

Testo vigente	Testo proposto
<p>La nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste volte ad assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.</p>	<p>La nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste volte ad assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.</p>


Testo vigente	Testo proposto
<p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, soli o unitamente ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari, il giorno in cui queste sono depositate presso la Società, di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto non inferiore a quella determinata ai sensi della disciplina vigente per la nomina del Consiglio di amministrazione.</p>	<p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, soli o unitamente ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari, il giorno in cui queste sono depositate presso la Società, di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto non inferiore a quella determinata ai sensi della disciplina vigente per la nomina del Consiglio di amministrazione.</p>
<p>Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale sono indicati le modalità, il termine e la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati alla carica.</p>	<p>Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale sono indicati le modalità, il termine e la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati alla carica.</p>
<p>Ciascun Azionista non può presentare, o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né votare liste diverse.</p>	<p>Ciascun Azionista non può presentare, o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né votare liste diverse.</p>
<p>I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.</p>	<p>I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.</p>
<p>Le liste presentate in violazione di tali divieti non sono accettate.</p>	<p>Le liste presentate in violazione di tali divieti non sono accettate.</p>
<p>Ciascuna lista è composta da due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.</p>	<p>Ciascuna lista è composta da due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.</p>
<p>In ciascuna sezione devono essere elencati, mediante un numero progressivo, i nomi di non più di tre candidati alla carica di Sindaco effettivo e non più di tre candidati alla carica di Sindaco supplente.</p>	<p>In ciascuna sezione devono essere elencati, mediante un numero progressivo, i nomi di non più di tre candidati alla carica di Sindaco effettivo e non più di tre candidati alla carica di Sindaco supplente.</p>
<p>Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p>	<p>Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p>
<p>Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio sindacale; di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare vigente.</p>	<p>Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima o unica convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio sindacale; di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare vigente.</p>
<p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, sono depositate:</p>	<p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, sono depositate:</p>
<p>a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di</p>	<p>a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di</p>



Handwritten signature: Giuseppe Corsetti

Testo vigente	Testo proposto
<p>ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica;</p> <p>b) un sintetico <i>curriculum vitae</i> riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;</p> <p>c) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste;</p> <p>d) la dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalla disciplina vigente.</p> <p>La certificazione o attestazione comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazione della lista può essere prodotta anche successivamente al deposito della stessa purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p> <p>La lista presentata senza l'osservanza delle norme di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine di 25 giorni antecedenti quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio sindacale, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino tra loro collegati ai sensi della disciplina vigente, nei termini indicati dalla disciplina vigente, potranno essere presentate ulteriori liste e la soglia di partecipazione indicata nell'avviso di convocazione sarà ridotta della metà.</p> <p>In caso di presentazione di più liste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti risultano eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti; - dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte dei soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, ai soci di riferimento, risultano eletti, in base all'ordine 	<p>ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica;</p> <p>b) un sintetico <i>curriculum vitae</i> riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;</p> <p>c) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste;</p> <p>d) la dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalla disciplina vigente.</p> <p>La certificazione o attestazione comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazione della lista può essere prodotta anche successivamente al deposito della stessa purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p> <p>La lista presentata senza l'osservanza delle norme di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine di 25 giorni antecedenti quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio sindacale, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino tra loro collegati ai sensi della disciplina vigente, nei termini indicati dalla disciplina vigente, potranno essere presentate ulteriori liste e la soglia di partecipazione indicata nell'avviso di convocazione sarà ridotta della metà.</p> <p>In caso di presentazione di più liste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti risultano eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti; - dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte dei soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, ai soci di riferimento, risultano eletti, in base all'ordine

Testo vigente	Testo proposto
<p>progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il terzo Sindaco effettivo ed il terzo Sindaco supplente;</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i legittimati al voto presenti in Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottiene la maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea. <p>Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia votato per una lista di minoranza il collegamento assume rilievo, ai fini dell'esclusione del Sindaco di minoranza eletto, soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.</p> <p>In caso di presentazione di un'unica lista, risultano eletti, con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, tutti i candidati inseriti in quella lista.</p> <p>Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea procede alla nomina del Collegio sindacale con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea.</p> <p>La Presidenza del Collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista presentata e votata dalla minoranza ovvero al capolista dell'unica lista presentata ovvero alla persona nominata come tale dall'Assemblea nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista.</p> <p>Il Sindaco eletto cui, nel corso del mandato, vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, decade dalla carica.</p>	<p>progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il terzo Sindaco effettivo ed il terzo Sindaco supplente;</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i legittimati al voto presenti in Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottiene la maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea. <p>Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia votato per una lista di minoranza il collegamento assume rilievo, ai fini dell'esclusione del Sindaco di minoranza eletto, soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.</p> <p>In caso di presentazione di un'unica lista, risultano eletti, con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, tutti i candidati inseriti in quella lista.</p> <p>Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea procede alla nomina del Collegio sindacale con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea.</p> <p>La Presidenza del Collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista presentata e votata dalla minoranza ovvero al capolista dell'unica lista presentata ovvero alla persona nominata come tale dall'Assemblea nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista.</p> <p>Il Sindaco eletto cui, nel corso del mandato, vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, decade dalla carica.</p>



[Handwritten signature and notes on the right margin]

Articolo 31 (Destinazione degli utili)

Considerata l'imminente implementazione della disciplina regolamentare in tema di remunerazione, in recepimento delle Raccomandazioni della Commissione europea 2004/913 e 2009/385 *concernenti la remunerazione degli amministratori delle società quotate*, ed in virtù della quale la Società sarà tenuta ad adottare una Politica di remunerazione dell'organo amministrativo e del *top management* - da illustrare e sottoporre al voto non vincolante degli azionisti -, si ritiene opportuno rimettere sin da subito all'Assemblea la determinazione dei compensi del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, in linea con la disciplina legislativa in vigore (art. 2389, comma 1 del codice civile). Si propone, pertanto, di eliminare il punto c) dell'articolo 31 dello Statuto.

Testo vigente	Testo proposto
<p>Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti come segue:</p>	<p>Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti come segue:</p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>a) il 5% al fondo di riserva legale fino al limite stabilito dalla legge;</p> <p>b) alle azioni di risparmio un dividendo privilegiato fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione, essendo precisato che, se in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 5% del valore nominale, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;</p> <p>c) l'1% a favore del Consiglio di amministrazione;</p> <p>d) il residuo utile sarà destinato a tutti gli Azionisti con delibera dell'Assemblea in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 3% del valore nominale dell'azione, salvo che l'Assemblea stessa deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o a disposizione del Consiglio di amministrazione per altra destinazione.</p>	<p>a) il 5% al fondo di riserva legale fino al limite stabilito dalla legge;</p> <p>b) alle azioni di risparmio un dividendo privilegiato fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione, essendo precisato che, se in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 5% del valore nominale, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;</p> <p>e) l'1% a favore del Consiglio di amministrazione;</p> <p>cd) il residuo utile sarà destinato a tutti gli Azionisti con delibera dell'Assemblea in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 3% del valore nominale dell'azione, salvo che l'Assemblea stessa deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o a disposizione del Consiglio di amministrazione per altra destinazione.</p>

Le modifiche proposte non attribuiscono agli azionisti che non concorrono all'approvazione delle stesse il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.

* * *

Signori Azionisti,

qualora concordiate con le proposte di modifica sopra formulate, Vi proponiamo di approvare la seguente delibera:
 "L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Italmobiliare S.p.A. del _____ maggio 2011, esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- a) di approvare la modifica degli articoli 9 (Convocazione), 11 (Intervento e rappresentanza), 16 (Nomina del Consiglio di amministrazione), 19 (Poteri del Consiglio di amministrazione), 25 (Nomina del Collegio sindacale) e 31 (Destinazione degli utili) dello Statuto Sociale, nel testo sopra riportato;
- b) di conferire al Presidente-Consigliere delegato, al Vice Presidente e al Consigliere-Direttore generale in carica, anche disgiuntamente fra loro, ogni più ampio potere per apportare alle deliberazioni assunte tutte le modificazioni, rettifiche, integrazioni ed aggiunte, purché di carattere formale, che si rendessero necessarie o che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità".

ITALMOBILIARE

Proposta di rinnovo dell'attribuzione agli amministratori della facoltà, ex art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., 8° comma, per un importo massimo di nominali euro 910.000 mediante emissione di n. 350.000 azioni ordinarie e/o di risparmio da riservare, ai sensi della normativa vigente, a dipendenti della società e di sue controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento poteri.

Signori Azionisti,

con l'odierna assemblea viene a scadere la delega da Voi conferita il 28 aprile 2006, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., al Consiglio di amministrazione per aumentare a pagamento, in una o più volte entro il termine di 5 anni, il capitale sociale per un importo massimo di euro 910.000 mediante emissione di azioni riservate, ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., 8° comma, al servizio del Piano di Stock option per dipendenti della Società e di sue controllate.

In esecuzione del suddetto "Piano di Stock option", sono state complessivamente assegnate, a tutto il 31 dicembre 2010 n. 390.294 opzioni. Nel 2011 sono state assegnate, a valere sui risultati conseguiti nel 2010, n. 34.200 opzioni, che hanno portato il totale delle opzioni assegnate a n. 424.494.

A tutt'oggi sono state esercitate n. 39.720 opzioni.

Gli elementi caratterizzanti del "Piano di stock option per dirigenti" sono riportati nella "Relazione sulla gestione" al paragrafo "Piani di incentivazione per Amministratori e Dirigenti".

Per rendere possibile l'esercizio delle stock option assegnate è opportuno che il Consiglio di amministrazione riceva dall'Assemblea Straordinaria la delega - da esercitare nell'arco di un quinquennio - ad aumentare il capitale sociale, a servizio esclusivo del Piano, per un importo massimo di euro 910.000 mediante emissione di n. 350.000 azioni ordinarie e/o di risparmio da nominali euro 2,60 ciascuna, pari a circa 0,908% del capitale sociale.

Le azioni di nuova emissione avranno, come richiamato nel Piano, le caratteristiche di quelle in circolazione ed avranno godimento regolare. Corrispondentemente l'Assemblea sarà chiamata a modificare l'art. 5 dello statuto sociale relativo al capitale sociale.

* * *

Signori Azionisti,

se concordate con la nostra proposta, Vi invitiamo ad adottare le seguente deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Italmobiliare S.p.A. del maggio 2011,

- preso atto della proposta formulata dal Consiglio di amministrazione,
- considerato che tale proposta riveste interesse per la Società,
- visto ed approvato il progetto di Piano di stock option per Dirigenti avente le caratteristiche sopra descritte
- preso atto dell'attestazione del Collegio sindacale che l'attuale capitale sociale di euro 100.166.937 è interamente sottoscritto e versato

delibera

1) di attribuire al Consiglio di amministrazione

- la facoltà ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, entro cinque anni dalla presente deliberazione, per un importo massimo di 910.000 euro mediante emissione di massime n. 350.000 azioni ordinarie e/o di risparmio Italmobiliare, da nominali euro 2,60 ciascuna, da riservare, ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., 8° comma, a dipendenti di Italmobiliare S.p.A. e di sue controllate sia in Italia che all'estero e nel rispetto delle norme vigenti nei Paesi di appartenenza dei beneficiari;



Handwritten signature: Giuseppe Ferrante

-
- la facoltà, conseguentemente, di stabilire il godimento delle azioni, di determinarne i tempi, i modi, le caratteristiche e le condizioni dell'offerta ai dipendenti e di fissare il prezzo di emissione delle azioni, il tutto in conformità a quanto previsto nel "Piano di stock option per dirigenti", compreso l'eventuale sovrapprezzo;
- 2) di sostituire l'art. 5 dello statuto sociale (Capitale sociale), penultimo comma, con il seguente:
- "Con deliberazione del maggio 2011, l'Assemblea straordinaria ha attribuito al Consiglio di amministrazione,
- la facoltà ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, entro cinque anni dalla presente deliberazione, per un importo massimo di 910.000 euro mediante emissione di massime n. 350.000 azioni ordinarie e/o di risparmio Italmobiliare, da nominali euro 2,60 ciascuna, da riservare, ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., 8° comma, a dipendenti di Italmobiliare S.p.A. e di sue controllate sia in Italia che all'estero e nel rispetto delle norme vigenti nei Paesi di appartenenza dei beneficiari;
 - la facoltà, conseguentemente, di stabilire il godimento delle azioni, di determinarne i tempi, i modi, le caratteristiche e le condizioni dell'offerta ai dipendenti e di fissare il prezzo di emissione delle azioni, il tutto in conformità a quanto previsto nel "Piano di stock option per dirigenti", compreso l'eventuale sovrapprezzo;
- 3) di delegare al Presidente-Consigliere delegato, al Vice presidente ed al Consigliere-Direttore generale, pro-tempore in carica, anche disgiuntamente fra loro, la facoltà di effettuare, a tutti gli effetti di legge, l'adeguamento delle espressioni numeriche dell'art. 5 dello statuto, concernenti il capitale sociale;
- 4) di conferire al Presidente-Consigliere delegato, al Vice presidente ed al Consigliere-Direttore generale, pro-tempore in carica, anche disgiuntamente fra loro, ogni più ampio potere per apportare alla deliberazione assunta tutte le modificazioni, rettifiche, integrazioni che si rendessero necessarie o che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità.

* * *

Il nuovo testo dell'art. 5 dello Statuto sociale, pertanto, sarà il seguente:

Articolo 5 (Capitale sociale)

Il capitale sociale è di euro 100.166.937 (centomilionicentosessantaseimilanovecentotrentasette), diviso in n. 22.182.583 (ventiduemilionicentottantaduemilacinquecentottantatre) azioni ordinarie e n. 16.343.162 (sedicimilioneicentoquarattremilacentosessantadue) azioni di risparmio n.c., del valore nominale di euro 2,60 ciascuna.

In attuazione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea straordinaria del 18 giugno 2007, gli Amministratori hanno la facoltà di provvedere, in una o più volte, entro il termine di cinque anni dalla deliberazione:

- a) ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale in una o più volte per un importo massimo complessivo di 260 milioni di euro, gratuitamente e/o a pagamento, mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio, anche a servizio dei prestiti obbligazionari emessi da altri enti con facoltà di conversione in azioni ordinarie e/o di risparmio della società o che rechino abbinati warrant validi per sottoscrivere azioni ordinarie e/o di risparmio della società;
- b) ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., ad emettere in una o più volte obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o di risparmio o con warrant per acquisire azioni ordinarie e/o di risparmio, per un ammontare massimo complessivo di 260 milioni di euro, nei limiti volta a volta consentiti dalla legge con conseguente aumento del capitale sociale al servizio della conversione o dell'esercizio di warrant.

Il tutto con ogni più ampio potere al riguardo, compresi quelli di offrire in opzione le azioni e obbligazioni convertibili o con warrant nella forma di cui al penultimo comma dell'art. 2441 cod. civ.; riservare le medesime sino a un quarto ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., ultimo comma; individuare i fondi e le riserve da imputare a capitale nel caso di aumento gratuito; definire prezzo di emissione, rapporti di conversione, termini e modalità

ITALMOBILIARE

di esecuzione delle operazioni.

Con deliberazione del maggio 2011, l'Assemblea straordinaria ha attribuito al Consiglio di amministrazione:

- la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, entro cinque anni dalla presente deliberazione, per un importo massimo di 910.000 euro mediante emissione di massime n. 350.000 azioni ordinarie e/o di risparmio Italmobiliare, da nominali euro 2,60 ciascuna, da riservare, ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., 8° comma, a dipendenti di Italmobiliare S.p.A. e di sue controllate sia in Italia che all'estero e nel rispetto delle norme vigenti nei Paesi di appartenenza dei beneficiari;
- la facoltà, conseguentemente, di stabilire il godimento delle azioni, di determinarne i tempi, i modi, le caratteristiche e le condizioni dell'offerta ai dipendenti e di fissare il prezzo di emissione delle azioni, il tutto in conformità a quanto previsto nel "Piano di stock option per dirigenti", compreso l'eventuale sovrapprezzo.


Con deliberazione del 18 giugno 2007, l'Assemblea straordinaria ha attribuito al Consiglio di amministrazione:

- la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte entro cinque anni dalla presente deliberazione, per un importo massimo di euro 910.000 (novecentodiecimila) mediante emissione di massime n. 350.000 (trecentocinquantamila) azioni ordinarie e/o di risparmio Italmobiliare, da nominali euro 2,60 (due virgola sessanta) ciascuna, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., 5° comma, al servizio del piano di incentivazione riservato ad Amministratori della società e di società controllate che rivestano particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo o che abbiano specifici incarichi operativi;
- la facoltà, conseguentemente, di stabilire il godimento delle azioni, di determinarne i tempi, i modi, le caratteristiche e le condizioni dell'offerta e di fissare il prezzo di emissione delle azioni, il tutto in conformità a quanto previsto nel "Piano di stock option per amministratori", compreso l'eventuale sovrapprezzo.

Milano, 30 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Giampiero Pesenti)





Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 25/05/2011 in seconda convocazione
il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile

PRESENTI IN/PER		AZIONI	
Proprio	Delega	In proprio	Per delega
0	1	0	403.678
0	1	0	1.000
1	0	350	0
1	0	18	0
1	0	15	0
0	3	0	181.436
1	0	10.484.625	0
1	0	100	0
1	0	300	0
1	0	5	0
0	1	0	6
1	0	1	0
1	0	102	0
1	1	2	1
1	0	2.106.888	0
1	0	2.000	0
1	0	1.213	0
1	0	1.800	0
1	0	1	0
1	0	100	0
1	1	10	1
0	1	0	250.000
1	0	1.000	0
0	2	0	2.289.042
0	105	0	2.082.846
1	0	1	0
19	116	12.598.531	5.208.010
		TOTALE COMPLESSIVO:	17.806.541

Intervenuti/allontanatisi successivamente:			
-1	0	-1	0
-1	0	-102	0
-1	0	-1.000	0
16	116	12.597.428	5.208.010
		TOTALE COMPLESSIVO:	17.805.438

Intervenuti/allontanatisi successivamente:			
-1	0	-18	0
15	116	12.597.410	5.208.010
		TOTALE COMPLESSIVO:	17.805.420

Intervenuti/allontanatisi successivamente:			
1	0	18	0
16	116	12.597.428	5.208.010



*Mario...
Paolo...*

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 25/05/2011 in seconda convocazione
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile

PRESENTI IN/PER

AZIONI

Proprio	Delega		TOTALE COMPLESSIVO:	In proprio	Per delega
				17.805.438	
		Intervenuti/allontanatisi successivamente:			
16	116	Determin. durata e numero componenti CdA		12.597.428	5.208.010
			TOTALE COMPLESSIVO:	17.805.438	
		Intervenuti/allontanatisi successivamente:			
16	116	Nomina Consiglio di amministrazione		12.597.428	5.208.010
			TOTALE COMPLESSIVO:	17.805.438	
		Intervenuti/allontanatisi successivamente:			
-1	-1	RODINO WALTER		-10	-1
15	115	Nomina Sindaci e Presidente Collegio		12.597.418	5.208.009
			TOTALE COMPLESSIVO:	17.805.427	
		Intervenuti/allontanatisi successivamente:			
-1	0	CRISPO LUCIO		-100	0
-1	0	FACCHIETTI ENZO		-5	0
13	115	Compensi CdA e Comitato Operazioni Parti Correlate		12.597.313	5.208.009
			TOTALE COMPLESSIVO:	17.805.322	
		Intervenuti/allontanatisi successivamente:			
-1	-1	LAUDI GIULIANO		-2	-1
12	114	Piani incentivazione monetaria Amm. e Dir.		12.597.311	5.208.008
			TOTALE COMPLESSIVO:	17.805.319	
		Intervenuti/allontanatisi successivamente:			
12	114	Determinazione compenso Collegio sindacale		12.597.311	5.208.008
			TOTALE COMPLESSIVO:	17.805.319	
		Intervenuti/allontanatisi successivamente:			
-1	0	BATTEZZATI ANTONINO		-350	0
-1	0	DE RE CLAUDIO		-300	0
-1	0	RINALDI GIANMARCO		-100	0
-1	0	VALLE GIUSEPPE		-1	0
8	114	Modifica artt. 9-11-16-19-25-31 Statuto Sociale		12.596.560	5.208.008
			TOTALE COMPLESSIVO:	17.804.568	
		Intervenuti/allontanatisi successivamente:			
0	-1	GALLARATI MARCO GIACINTO		0	-6
8	113	Delega a CdA per aumento capitale sociale		12.596.560	5.208.002
			TOTALE COMPLESSIVO:	17.804.562	

Italmobiliare Spa
Assemblea Ordinaria/Straordinaria
in seconda convocazione
*** ELENCO DELEGANTI ***

1	Delegante di ANTONELLO GIULIO FINANCIERE PHONE 1690 SA	Tessera n° 211 Azioni 403.678 <hr/> 403.678
2	Delegante di BABONI ATTILIO GIUSEPPE BONANOMI GIANBATTISTA	Tessera n° 203 Azioni 1.000 <hr/> 1.000
3	Deleganti di CIPELLETTI MARCO RICHIEDENTE: GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMITED/AMBER ITALIA EQUITY RICHIEDENTE: GOLDMAN SACHS & CO /PM MANAGER FUND, SPC ON BEHALF OF AND FOR THE ACCOUNT OF SEGREGATED PORTFOLIO 22 RICHIEDENTE: GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMITED/AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD	Tessera n° 2 Azioni 12.900 31.170 137.366 <hr/> 181.436
	Numero di deleghe rappresentate dal badge: 3	
4	Delegante di GALLARATI MARCO GIACINTO E V A. EFFICIENZA VALORE ANALISI SPA	Tessera n° 3 Azioni 6 <hr/> 6
5	Delegante di LAUDI GIULIANO CAIMI ANNAMARIA	Tessera n° 209 Azioni 1 <hr/> 1
6	Delegante di RODINO' WALTER RODINO' DEMETRIO	Tessera n° 303 Azioni 1 <hr/> 1
7	Delegante di SALERNO ANTONIO HERMES FOCUS ASSET MANAGEMENT EUROPE LTD AS GENERAL PARTNER OF THE HERMES EUROPEAN FOCUS FUND I	Tessera n° 202 Azioni 250.000 <hr/> 250.000
8	Deleganti di STRAZZERA ANNA SERFIS SPA STRAZZERA LIVIO	Tessera n° 206 Azioni 2.288.942 100 <hr/> 2.289.042
	Numero di deleghe rappresentate dal badge: 2	
9	Deleganti di TONELLI GIULIO AGENTE: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE: NORTHERN TRUST - I.O/UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	Tessera n° 301 Azioni 24.631 <hr/> 171.123



Giuseppe Rossetti
 pag. 1

* ELENCO DELEGANTI *

AGENTE:NORTHERN TRUST -LO/THOMPSON & MURFF	2.500
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/BRANDES GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	72.130
AGENTE:NORTHERN TRUST -LO/FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	133
AGENTE:NORTHERN TRUST -LO/NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	403
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	16.347
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/KAISER FOUNDATION HOSPITALS	12.948
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/FIRST EAGLE GLOBAL FUND	1.021.137
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/FIRST EAGLE OVERSEAS FUND	168.142
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/FIRST EAGLE OVERSEAS VARIABLE FUND	25.533
SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	202
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	401
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	19.900
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	3.609
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	4.299
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/MAJOR LEAGUE BASEBALL PLAYERS PENSION PLAN	1.802
AGENTE:BROWN BROTHERS HARR/GMO INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND	12.110
MACKENZIE CUNDILL GLOBAL BALANCED FUND	68.444
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/GOVERNMENT OF NORWAY	100.603
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/FIRST CLEARING LLC	1.660
UNISUPER	2.549
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	2.148
AGENTE:NORTHERN TRUST -LO/PRODUCERS WRITERS GUILD PENSION	1.401
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	3.365
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	71
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EX IBT 93875)	1.560
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	792
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	126
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	1.670
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/ORANGE COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	2.049
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN	1.300
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/MONTANA BOARD OF INVESTMENTS	818
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	3.887
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/THE WALT DISNEY COMPANY RETIREMENT PLAN MASTER TRUST	1.017
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/DGAM EAFE EQUITY FUND L P	1.552
UPS GROUP TRUST	7.563
ING INTERNATIONAL SMALLCAP FUND	1.475
FLORIDA STATE BOARD OF ADMINISTRATION	1.866
OAM EUROPEAN VALUE FUND	15.000
SEI ACADIAN EUROPE EX UK EQUITY POOL	1.448
SEI GLOBAL MASTER FUND PAN EUROPEAN EQUITY FUND ACADIAN	1.588
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	1.894
WISDOMTREE INTL BASIC MATERIAL SE FD	2.802
WELLS FARGO AND COMPANY CASH BALANCE PLAN	10.100
MERRILL LYNCH PIERCE AND FEN	520
AGENTE:BP2S LUXEMBOURG/GA FUND L	22.070
AGENTE:RBC DEXIA INVESTOR S/NOVA SCOTIA ASSOC OF HEALTH ORG PENS PL	1.302
AGENTE:BROWN BROTHERS HARR/VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN	3.975
AGENTE:NORTHERN TRUST -LO/NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	5.664
AGENTE:NORTHERN TRUST -LO/NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E	144
AGENTE:NORTHERN TRUST -LO/BRANDES INVEST PARTNERS LP 401K	1.674
AGENTE:NORTHERN TRUST -LO/LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM.	270
AGENTE:NORTHERN TRUST -LO/1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR	3.254
AGENTE:NORTHERN TRUST -LO/NEW YORK STATE NURSES ASS PENS PLAN	1.043
AGENTE:NORTHERN TRUST -LO/PFIZER INC RETIREMENT ANNUITY PLAN	1.656
AGENTE:NORTHERN TRUST -LO/R.R.DONNELLEY E SONS RET BENEF PLAN	1.767
AGENTE:NORTHERN TRUST -LO/EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIRE	1.263

* ELENCO DELEGANTI *


AGENTE:NORTHERN TRUST -I.O/BRANDES INT'L EQUITY FUND	72.207
AGENTE:NORTHERN TRUST -LO/HALIFAX REGIONAL MUNICIPAL MASTER TRUST	207
AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM/SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	1.254
AGENTE:JP MORGAN BANK IRELA/VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	831
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/JP MORGAN BANK AS TRUSTEES OF THE KRAFT	2.818
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/BOILERMAKER BLACKSMITH NATIONAL PENSION	2.164
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	19.015
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL C P FUND	4.135
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/ALTRIA CORPORATE SERVICES MASTER RETIREM	3.491
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/RETAIL EMPLOYEES SUPBRANNUATION TRUST	10.831
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C P FUND	2.523
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/VINSON & ELKINS LLP RETIREMENT PLANS MAS	1.500
AGENTE:RBC DEXIA INVESTOR S/THE MANUFACTURERS LIFE INS COMPANY	22.632
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	125
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/STATE OF INDIANA, PUBLIC EMPLOYEES' RETI	445
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	811
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/MGI INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.434
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/MGI FUNDS PLC	750
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	2.305
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	148
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/STATE STREET GLOBAL ADVISORS, CAYMAN	103
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDSFO	6.597
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	4.605
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAX:EXEMPT RETIREMENT PL	2.522
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	838
AGENTE:UNION BANK OF CALIFORNIA/SOUTHERN CA UNITED FOOD COMMERCIAL WORKERS UNION FOOD EMPLOYERS	1.192
RICHIEDENTE:CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC/TIGER VEDA GLOBAL LP	8.166
RICHIEDENTE:CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC/TIGER VEDA LP	19.172
RICHIEDENTE:CBHK SA CFSIL COMWLTII SPECIAL FD13/COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED	80
AGENTE:BROWN BROTHERS HARR/SCHWAB FUNDAM INTER SMALL-M COMP INDE FD	1.168
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	918
AXA ROSENBERG INTER SM CAP INS	13.668
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	818
DOMINION RESOURCES, INC	1.107
EDUCATIONAL EMPLOYEES' SUPP RET. SYSTEM OF FAIRF	612
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	3.687
CITY OF HARTFORD MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMEN	1.484
SOUTH DAKOTA RETIREMENT SYSTEM	4.098
TREASURER OF THE STATE OF N.C. EQTY INVESTMT FD POOLED TRUST	166
ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC	361
HYDRO ONE PENSION PLAN	1.600
RAYTHEON MASTER PENSION TRUST	3.600
SAN DIEGO GAS AND ELEC CO NUCLEAR FACILITIES QUAL DEC	133
UNITED TECHNOLOGIES CORP. MASTER RETIREMENT TR	16
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	13.604
WASHINGTON UNIVERSITY	1.765
NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND/COMMISSION	440

Numero di deleghe rappresentate dal badge: 105

2.082.846

Giuseppe Parente





Allegato "D" al n. 18439/5925 di rep.

ITALMOBILIARE S.p.A.
Sede legale in Milano - Via Borgonuovo n. 20
Capitale sociale € 100.166.937
Iscritta al Registro Imprese di Milano C.F.: 00796400158

TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1
Denominazione

La società costituita nel 1946 è denominata "ITALMOBILIARE Società per Azioni".

La denominazione sociale potrà essere usata, a tutti gli effetti, nella forma abbreviata "ITALMOBILIARE S.p.A.".

Articolo 2
Sede

La società ha sede in Milano.

Articolo 3
Oggetto sociale

La società ha per oggetto di assumere e concedere, sotto qualsiasi forma, partecipazioni in società ed enti, ovunque abbiano sede, nonché, di eseguire operazioni finanziarie di qualsiasi natura. Potrà, altresì effettuare operazioni mobiliari, immobiliari e di credito e compiere in genere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie necessarie e opportune per il conseguimento degli scopi sociali. È espressamente esclusa dall'oggetto sociale la raccolta di depositi a risparmio.

La società potrà prestare garanzie anche reali o fidejussioni o avalli per obbligazioni assunte da terzi qualunque che sia l'oggetto, rientrando nei poteri del Consiglio di amministrazione il rilascio di tutte le garanzie, fidejussioni o avalli di cui sopra.

Articolo 4
Durata

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050.

La proroga del termine di durata non è causa costitutiva del diritto di recesso in capo ai soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione.

TITOLO II
CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Articolo 5
Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 100.166.937 (centomilionicentosesantaseimilanovecentotrentasette), diviso in n. 22.182.583 (ventiduemilionicentottantaduemilacinquecentottantatre) azioni ordinarie e n. 16.343.162 (sedicimilionitrecentoquarantatremilacentosessantadue) azioni di risparmio n.c., del valore nominale di euro 2,60 ciascuna.

In attuazione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea straordinaria del 18 giugno 2007, gli Amministratori hanno la facoltà di provvedere, in una o più volte, entro il termine di cinque anni dalla deliberazione:

- a) ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale in una o più volte per un importo massimo complessivo di 260 milioni di euro, gratuitamente e/o a pagamento, mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio, anche a servizio dei prestiti obbligazionari emessi da altri enti con facoltà di conversione in azioni ordinarie e/o di risparmio della società o che rechino abbinati warrant validi per sottoscrivere azioni ordinarie e/o di risparmio della società;
- b) ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., ad emettere in una o più volte obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o di risparmio o con warrant per acquisire azioni ordinarie e/o di risparmio, per un ammontare massimo complessivo di 260 milioni di euro, nei limiti volta a volta consentiti dalla legge con conseguente aumento del capitale sociale al servizio della conversione o dell'esercizio di warrant.

Il tutto con ogni più ampio potere al riguardo, compresi quelli di offrire in opzione le azioni e obbligazioni convertibili o con warrant nella forma di cui al penultimo comma dell'art. 2441 cod. civ.; riservare le medesime sino a un quarto ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., ultimo comma; individuare i fondi e le riserve da imputare a capitale nel caso di aumento gratuito; definire prezzo di emissione, rapporti di conversione, termini e modalità di esecuzione delle operazioni.

Con deliberazione del 25 maggio 2011, l'Assemblea straordinaria ha attribuito al Consiglio di amministrazione:

- la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, entro cinque anni dalla predetta deliberazione, per un importo massimo di 910.000 euro mediante emissione di massime n. 350.000 azioni ordinarie e/o di risparmio Italmobiliare, da nominali euro 2,60 ciascuna, da riservare, ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., 8° comma, a dipendenti di Italmobiliare S.p.A. e di sue controllate sia in Italia che all'estero e nel rispetto delle norme vigenti nei Paesi di appartenenza dei beneficiari;
- la facoltà, conseguentemente, di stabilire il godimento delle azioni, di determinarne i tempi, i modi, le caratteristiche e le condizioni dell'offerta ai dipendenti e di fissare il prezzo di emissione delle azioni, il tutto in conformità a quanto previsto nel "Piano di stock option per dirigenti", compreso l'eventuale sovrapprezzo.

Con deliberazione del 18 giugno 2007, l'Assemblea straordinaria ha attribuito al Consiglio di amministrazione:

- la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte entro cinque anni dalla presente deliberazione, per un importo massimo di euro 910.000 (novecentodiecimila) mediante emissione di massime n. 350.000 (trecentocinquantamila) azioni ordinarie e/o di risparmio Italmobiliare, da nominali euro 2,60 (due virgola sessanta) ciascuna, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., 5° comma, al servizio del piano di incentivazione riservato ad Amministratori della società e di società controllate che rivestano particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo o che abbiano specifici incarichi operativi;
- la facoltà, conseguentemente, di stabilire il godimento delle azioni, di determinarne i tempi, i modi, le caratteristiche e le condizioni dell'offerta e di fissare il prezzo di emissione delle azioni, il tutto in

conformità a quanto previsto nel “Piano di stock option per amministratori”, compreso l’eventuale sovrapprezzo.

Articolo 6

Azioni

Le azioni sono nominative o al portatore a scelta e spese dell’azionista salvo contraria disposizione di legge.

Possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi.

Le azioni di risparmio sono regolate dalla legge e dagli artt. 8 e 31, lett. b, del presente statuto.

L’Assemblea straordinaria potrà anche deliberare la conversione di azioni di risparmio in azioni ordinarie.

Restano salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati nei mercati regolamentati.

L’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non è causa costitutiva del diritto di recesso in capo ai soci che non hanno concorso all’approvazione della deliberazione.

Articolo 7

Aumento del capitale sociale

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti in natura o di crediti, osservate le disposizioni di legge.

In caso di aumento del capitale sociale, il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, con l’osservanza delle disposizioni previste dalla legge.

In caso di aumento del capitale sociale con emissione di azioni di diverse categorie, inoltre, i possessori di azioni di ciascuna categoria hanno diritto proporzionale di sottoscrivere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza o per la differenza, di azioni di altra categoria (o delle altre categorie).

Le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle già esistenti sia mediante aumento di capitale, sia mediante conversione di azioni di altra categoria, non richiedono l’approvazione da parte delle Assemblee speciali delle diverse categorie.

Articolo 8

Caratteristiche delle azioni di risparmio

Le azioni di risparmio sono prive del diritto di voto.

In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie e/o di risparmio, le azioni di risparmio conservano i diritti a esse attribuiti dalla legge e dallo statuto, salvo diversa disposizione dell’Assemblea.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nell’art. 31, lett. b, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

La riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

Allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l’intero valore nominale.

TITOLO III
ASSEMBLEA

Articolo 9

Convocazione

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per la trattazione degli argomenti di cui all'art. 2364 cod. civ. Ricorrendo le condizioni previste dalla legge, tale termine è elevato fino ad un massimo di 180 giorni.

L'Assemblea è inoltre convocata, sia in via ordinaria, sia in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è pubblicato sul sito *internet* della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare vigente nonché, ove prescritto in via inderogabile o, comunque, ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole - 24 Ore" e "Milano Finanza", entro i termini previsti dalla normativa vigente.

L'avviso deve indicare il luogo, anche diverso da quello ove ha sede la Società, purché in Italia, il giorno, l'ora della riunione, l'elenco delle materie da trattare e deve contenere le ulteriori informazioni previste dalla disciplina anche regolamentare vigente.

Esso deve indicare, altresì, il giorno per la seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Eventuali ulteriori riunioni assembleari sono consentite purché convocate entro 30 giorni dalla data prevista per la riunione di seconda convocazione.

Se il giorno per le ulteriori riunioni assembleari non è indicato nell'avviso di convocazione, si applicano le disposizioni di cui al 3° e 4° comma del presente articolo.

Il Consiglio di amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che sia l'assemblea ordinaria sia quella straordinaria si tengano in unica convocazione.

Articolo 10

Integrazione dell'ordine del giorno

I soci che, anche congiuntamente, siano titolari di almeno un quarantesimo del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, possono chiedere per iscritto, entro i termini previsti dalla normativa vigente, l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato con le modalità indicate nel precedente art. 9, entro i termini di legge.

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. Detta relazione è consegnata al Consiglio di amministrazione entro il termine ultimo previsto per la presentazione della richiesta di integrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo 11

Intervento e rappresentanza

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto attestato dalla comunicazione prevista dalla normativa vigente pervenuta alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, ovvero il diverso termine stabilito dalle applicabili disposizioni regolamentari vigenti. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indicati nel presente comma, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Per la rappresentanza in Assemblea valgono le norme di legge.

La notifica della delega potrà essere effettuata mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio di amministrazione può designare, dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea un soggetto al quale gli aventi diritto possono conferire una delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Articolo 12

Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

La regolare costituzione dell'Assemblea e la validità delle deliberazioni sono disciplinate dalla legge fatto salvo quanto previsto dagli artt. 16 e 25 del presente statuto per la procedura di nomina, rispettivamente, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.

Articolo 13

Presidenza

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. In difetto è presieduta da altro Amministratore designato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea su proposta del Presidente, nomina il Segretario che potrà anche essere scelto al di fuori dei soci.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando per la redazione del verbale dell'Assemblea sia designato un Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da un Notaio.

Articolo 14

Poteri del Presidente

Il Presidente dell'Assemblea dirige la discussione e stabilisce ordine e modalità, purché palesi, delle votazioni. Ai medesimo competono i poteri previsti dall'art. 2371 cod. civ.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 15

Composizione del Consiglio di amministrazione e durata in carica

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque a quindici membri, i quali durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, comunque non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Un numero di amministratori non inferiore a quello minimo previsto dalla legge, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla vigente normativa. Deve essere, inoltre, rispettato il possesso degli ulteriori requisiti richiesti dalla legge.

L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione e la durata dell'incarico. Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio di amministrazione, potrà aumentare tale numero. I nuovi Amministratori, nominati con le modalità di cui al successivo art. 16, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede alla loro sostituzione secondo le modalità di cui al successivo art. 17.

L'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dal 1° comma del presente articolo, può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione a quello degli Amministratori in carica per il periodo residuo di durata del loro mandato.

Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio di amministrazione.

Gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione e, nel frattempo, compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 16

Nomina del Consiglio di amministrazione

La nomina del Consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste volte ad assicurare alla minoranza il numero minimo di amministratori previsto dalla legge.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, soli o unitamente ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari, il giorno in cui queste sono depositate presso la Società, di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto, non inferiore a quella determinata ai sensi della disciplina vigente.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di amministrazione sono indicati le modalità, il termine e la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati alla carica.

Ciascun azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né votare liste diverse.

I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un

patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Le liste presentate in violazione di tali divieti non sono accettate.

In ciascuna lista i nomi dei candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima o unica convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione; di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, devono depositarsi presso la sede sociale:

- a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e il possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla legge;
- b) un sintetico *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- c) le dichiarazioni di ciascun candidato circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge;
- d) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste;
- e) la dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalla disciplina vigente.

La certificazione o attestazione comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazione della lista può essere prodotta anche successivamente al deposito della stessa purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

La lista presentata senza l'osservanza delle norme di cui sopra è considerata come non presentata.

In caso di presentazione di più liste:

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti risultano eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli Amministratori da eleggere tranne il numero minimo riservato per legge alla lista di minoranza;
- dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci di riferimento, risulta eletto il numero minimo di amministratori riservato per legge alla minoranza;
- qualora più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i legittimati

al voto presenti in Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottiene la maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia votato per una lista di minoranza, il collegamento assume rilievo ai fini dell'esclusione dell'amministratore di minoranza eletto, soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore stesso.

In caso di presentazione di un'unica lista risultano eletti, con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, tutti i candidati inseriti in quella lista.

In mancanza di liste, e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto di lista, il numero dei candidati eletti sia inferiore al numero minimo previsto dallo statuto per la sua composizione, il Consiglio di amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con la maggioranza di legge purché sia comunque assicurata la presenza di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza almeno nel numero minimo richiesto dalla normativa vigente.

L'amministratore eletto cui, nel corso del mandato vengano meno i requisiti di onorabilità richiesti dalla legge o dallo Statuto, decade dalla carica.

Al venir meno dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge, l'amministratore interessato deve darne immediata comunicazione al Consiglio di amministrazione.

Tale circostanza comporta la decadenza dalla carica dell'amministratore, fuorché nel caso in cui tali requisiti permangano in capo ad almeno il numero minimo di amministratori previsto dalla vigente normativa.

Articolo 17

Sostituzione degli amministratori

Se nel corso dell'esercizio, per dimissioni o altre cause, vengono a cessare dalla carica uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

La sostituzione degli amministratori avviene, fermo restando il rispetto dei requisiti di onorabilità e di indipendenza di cui all'art. 16, con la nomina dei candidati non eletti appartenenti alla medesima lista degli amministratori cessati secondo l'originario ordine di presentazione. Qualora ciò non sia possibile il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi di legge.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

L'assemblea delibera in merito alla sostituzione degli amministratori, nel rispetto dei principi di cui all'art. 16, a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

Gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 18

Cariche sociali

Il Consiglio di amministrazione nomina il Presidente, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, ed eventualmente uno o più Vice presidenti, fissandone i relativi poteri, nonché il Segretario del Consiglio scelto anche fuori dei suoi componenti.

In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e, se nominato/i, del/i Vice presidente/i, le funzioni di Presidente verranno esercitate temporaneamente dal Consigliere più anziano d'età.

Articolo 19

Poteri

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri occorrenti per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società essendo di sua competenza tutto ciò che dalla legge e dallo statuto sociale non è espressamente riservato all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni a un Comitato esecutivo, composto di alcuni suoi membri, determinandone il numero e le attribuzioni.

Il Consiglio di amministrazione può anche delegare proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi membri, con la qualifica di Consigliere delegato, determinando i limiti della delega.

Il Consiglio di amministrazione, ovvero, il Comitato Esecutivo, se nominato, possono nominare, altresì, anche all'infuori del Consiglio di Amministrazione, un Direttore Generale, determinando la durata dell'incarico e le relative attribuzioni, facoltà e retribuzioni. Le cariche di Consigliere Delegato e di Direttore Generale sono cumulabili.

Il Consiglio di amministrazione può anche rilasciare mandati speciali, come pure delegare l'uso della firma sociale ma sempre per determinati atti o categorie di atti, determinando i poteri e fissando le attribuzioni e i compensi.

Oltre alle facoltà attribuitegli dalla legge e dal presente statuto in tema di emissione di azioni e di obbligazioni, sono attribuite alla competenza del Consiglio di amministrazione, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ. - oltre che dell'Assemblea straordinaria, competente per legge - anche le deliberazioni concernenti le seguenti materie:

- incorporazione di società interamente possedute o possedute al novanta per cento;
- trasferimento della sede sociale, purché nel territorio nazionale;
- istituzione o soppressione di sedi secondarie, sia in Italia che all'estero;
- riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative obbligatorie.

Ai sensi della Procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società e messa a disposizione sul sito *internet* della stessa, il Consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'Assemblea, può compiere operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, nonostante il parere negativo del Comitato per le operazioni con parti correlate, a condizione che, ferme restando le maggioranze di legge, i soci

non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale e che la maggioranza dei soci non correlati votanti non esprima voto contrario.

Nei casi di urgenza, il Consiglio di amministrazione, ovvero l'organo competente, può compiere, direttamente o per il tramite di società controllate, operazioni con parti correlate, che non siano di competenza dell'Assemblea e non debbano essere da questa autorizzate, applicando le regole semplificate previste dalla Procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società.

Articolo 20

Convocazione del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo

Il Consiglio di amministrazione è convocato, anche fuori della sede sociale, in Italia o negli altri Paesi europei, e tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario nonché, nel caso previsto dall'art. 27 del presente statuto.

Le convocazioni sono fatte normalmente dal Presidente o da chi ne fa le veci, con lettera da spedirsi, mediante raccomandata o corriere espresso, almeno cinque giorni prima di quello della riunione.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma, telefax o avviso inviato per rete telematica almeno 24 ore prima della riunione.

Analoga procedura verrà seguita per la convocazione del Comitato esecutivo.

Articolo 21

Riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo

Le riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. In difetto sono presiedute da altro amministratore designato dal Consiglio di amministrazione o dal Comitato esecutivo.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori presenti; in caso di parità di voti è decisivo il voto di chi presiede.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo possono tenersi anche in videoconferenza e/o audioconferenza. Pertanto gli aventi diritto a partecipare alle riunioni possono intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento.

In tal caso deve essere tassativamente assicurata:

- la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento;
- la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del Segretario della riunione;
- la possibilità per ciascuno dei partecipanti alla riunione, di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

Nel caso di riunione in videoconferenza e/o audioconferenza, questa si

ritiene tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario. Le deliberazioni constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 22 **Rappresentanza**

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta congiuntamente al Presidente e, ove nominati, al/ai Vice presidente/i e al Consigliere delegato, con facoltà degli stessi di rilasciare mandati a procuratori e avvocati.

Articolo 23 **Doveri di informazione**

Gli Amministratori forniscono al Collegio sindacale, tempestivamente e comunque almeno una volta nell'arco di ogni trimestre solare, un resoconto sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi.

Tali comunicazioni, di regola, vengono effettuate in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo.

Quando particolari esigenze lo facciano ritenere opportuno ovvero qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile, l'informativa può essere fornita verbalmente, anche per via telefonica.

Al fine di assicurare al Rappresentante comune degli Azionisti di risparmio adeguata informazione, la società gli trasmette:

- il bilancio d'esercizio approvato dal Consiglio di amministrazione contestualmente alla messa a disposizione degli Azionisti;
- la relazione semestrale e la relazione trimestrale contestualmente alla loro diffusione al pubblico;
- i comunicati stampa e gli altri avvisi sulla stampa pubblicati dalla società e relativi alle operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria, contestualmente alla loro diffusione al pubblico.

TITOLO V **COLLEGIO SINDACALE**

Articolo 24 **Composizione del Collegio sindacale**

Il Collegio sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da tre Sindaci supplenti. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero coloro che abbiano superato il limite al cumulo degli incarichi stabiliti dalla disciplina vigente.

Almeno uno fra i sindaci effettivi e almeno uno fra i sindaci supplenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I sindaci che non sono in possesso del suddetto requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un

triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione e di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, nei settori industriale, commerciale, bancario, dei servizi tecnologici e dell'informatica; ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori industriale, commerciale, bancario, dei servizi tecnologici e dell'informatica.

All'atto della nomina l'Assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai Sindaci. A essi spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 25

Nomina del Collegio sindacale

La nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste volte ad assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, soli o unitamente ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari, il giorno in cui queste sono depositate presso la Società, di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto non inferiore a quella determinata ai sensi della disciplina vigente per la nomina del Consiglio di amministrazione.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio sindacale sono indicati le modalità, il termine e la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati alla carica.

Ciascun Azionista non può presentare, o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né votare liste diverse.

I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Le liste presentate in violazione di tali divieti non sono accettate.

Ciascuna lista è composta da due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

In ciascuna sezione devono essere elencati, mediante un numero progressivo, i nomi di non più di tre candidati alla carica di Sindaco effettivo e non più di tre candidati alla carica di Sindaco supplente.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima o unica convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio sindacale; di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convo-

cazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, sono depositate:

- a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica;
- b) un sintetico *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- c) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste;
- d) la dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalla disciplina vigente.

La certificazione o attestazione comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazione della lista può essere prodotta anche successivamente al deposito della stessa purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

La lista presentata senza l'osservanza delle norme di cui sopra è considerata come non presentata.

Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine di 25 giorni antecedenti quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio sindacale, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino tra loro collegati ai sensi della disciplina vigente, nei termini indicati dalla disciplina vigente, potranno essere presentate ulteriori liste e la soglia indicata nell'avviso di convocazione sarà ridotta della metà.

In caso di presentazione di più liste:

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti risultano eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti;
- dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti presentate e votate da parte dei soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente ai soci di riferimento, risultano eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il terzo Sindaco effettivo e il terzo Sindaco supplente;
- qualora più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i legittimati al voto presenti in Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottiene la maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia votato per una lista di minoranza il collegamento assume rilievo, ai fini dell'esclusione del Sindaco di minoranza eletto, soltanto se il voto sia

stato determinante per l'elezione del sindaco.

In caso di presentazione di un'unica lista risultano eletti, con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, tutti i candidati inseriti in quella lista.

Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea procede alla nomina del Collegio sindacale con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

La Presidenza del Collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista presentata e votata dalla minoranza ovvero al capolista dell'unica lista presentata ovvero alla persona nominata come tale dall'Assemblea nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista.

Il Sindaco eletto cui, nel corso del mandato, vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, decade dalla carica.

Articolo 26

Sostituzione dei Sindaci

In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

In mancanza subentra, secondo l'originario ordine di presentazione, il candidato collocato nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato, senza tenere conto dell'iniziale sezione di appartenenza.

Qualora la sostituzione riguardasse il Presidente del Collegio sindacale tale carica sarà assunta dal Sindaco di minoranza.

I Sindaci nominati ai sensi dei commi precedenti restano in carica fino alla successiva assemblea.

Nel caso di integrazione del Collegio sindacale:

- per la sostituzione del Sindaco eletto nella lista di maggioranza la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea scegliendo tra i candidati indicati nella originaria lista di maggioranza;
- per la sostituzione del Sindaco eletto nella lista di minoranza la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea scegliendo tra i candidati indicati nella originaria lista di minoranza;
- per la contemporanea sostituzione di Sindaci eletti sia nella lista di maggioranza sia nella lista di minoranza la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea scegliendo, tra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte ciascun Sindaco da sostituire, un numero di Sindaci pari al numero dei Sindaci cessati appartenenti alla stessa lista.

Ove non sia possibile procedere ai sensi del comma precedente, l'Assemblea convocata per l'integrazione del Collegio sindacale delibera a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, fatto salvo il principio di cui al 1° comma del precedente articolo. In ogni caso la Presidenza del Collegio sindacale spetta al sindaco di minoranza.

Articolo 27

Riunioni del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si riunisce con la periodicità prevista dalla legge.

Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di pari-

tà, prevale il voto del Presidente del Collegio. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi in videoconferenza e/o audioconferenza. Pertanto gli aventi diritto a partecipare alle riunioni possono intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento.

In tal caso devono essere tassativamente assicurate:

- l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento;
- la possibilità, per ciascuno dei partecipanti alla riunione, di intervenire, di colloquiare e esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

Nel caso di riunione in videoconferenza e/o audioconferenza questa si ritiene tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

Articolo 28

Poteri del Collegio sindacale

I Sindaci, oltre ai poteri previsti dalla legge, possono, anche individualmente, procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo nonché chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate.

Il Collegio sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione, antecedente almeno 30 giorni la data prevista per la riunione, convocare il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo o l'Assemblea degli azionisti.

Tale ultimo potere di convocazione può essere esercitato, altresì, anche individualmente da ciascun componente del Collegio sindacale ad eccezione del potere di convocare l'Assemblea degli azionisti, che può essere esercitato da almeno due membri.

TITOLO VI

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Articolo 29

Nomina e requisiti

Il Consiglio di amministrazione nomina - eventualmente stabilendo un determinato periodo di durata dell'incarico - e revoca, previo parere obbligatorio e non vincolante del Collegio sindacale, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili deve:

- 1) possedere la qualifica di dirigente e i requisiti di onorabilità stabiliti dalla legge per i componenti il Consiglio di amministrazione;
- 2) avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività amministrativo/contabile e/o finanziaria e/o di controllo presso la Società stessa e/o sue controllate e/o presso altre società per azioni.

Il Consiglio di amministrazione, all'atto della nomina, conferisce al Di-

rigente preposto alla redazione dei documenti contabili adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuitigli dalla legge e ne definisce il compenso.

TITOLO VII **BILANCIO E UTILI**

Articolo 30

Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 31

Destinazione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% al fondo di riserva legale fino al limite stabilito dalla legge;
- b) alle azioni di risparmio un dividendo privilegiato fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione, essendo precisato che, se in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 5% del valore nominale, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;
- c) il residuo utile sarà destinato a tutti gli Azionisti con delibera dell'Assemblea in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 3% del valore nominale dell'azione, salvo che l'Assemblea stessa deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o a disposizione del Consiglio di amministrazione per altra destinazione.

Articolo 32

Acconti sui dividendi

Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le forme previste dalla legge.

TITOLO VIII **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Articolo 33

Liquidazione

In caso di scioglimento della società l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e i compensi.

TITOLO IX **DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 34

Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente contemplato nello statuto sono richiamate le norme di legge.

Ogni riferimento alla "legge / normativa / disciplina" vigente è da intendersi come riferito alla "legge / normativa / disciplina" volta a volta vigente.

F.to Giampiero Pesenti

F.to Piergaetano Marchetti notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo
a sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 D.Lgs. 82/2005, in termine utile per il
Registro Imprese di Milano

Firmato Piergaetano Marchetti

Milano, 22 giugno 2011

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

